



Collegio di Garanzia dello Sport  
Prima Sezione

Prot. n. 00734/17

## IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 86/2017, presentato, in data 22 agosto 2017, dalla società A.S.D. Muravera Calcio contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), la Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.) e nei confronti della A.S.D. Sporting Fulgor per l'annullamento, previa sospensione:

- della delibera del Consiglio direttivo della LND, di cui al C.U. n. 51 del 1 agosto u.s., limitatamente alla parte in cui ha disposto l'accoglimento del ricorso presentato dall'A.S.D. Sporting Fulgor, relativo alla sua esclusione dal Campionato Nazionale di Serie D per la stagione sportiva 2017/2018;
- dell'atto della Co.Vi.So.d., di data e contenuto sconosciuti, mediante il quale è stato espresso il parere favorevole all'accoglimento del suddetto ricorso presentato dalla A.S.D. Sporting Fulgor;
- della deliberazione del Presidente della LND - dipartimento interregionale - di cui al C.U. n. 12 dell'11 agosto u.s., limitatamente alla parte in cui ha inserito la A.S.D. Sporting Fulgor nel girone H, per la stagione 2017/2018, del Campionato Nazionale Serie D e non la ricorrente A.S.D. Muravera nel girone G, o altro diverso girone, del medesimo campionato;
- nonché di ogni altro atto presupposto o conseguente, comunque connesso.

Rigetta il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente LND.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 8 settembre 2017.

IL PRESIDENTE  
F.to Mario Sanino

IL RELATORE  
F.to Vincenzo Ioffredi

Depositato in Roma in data 8 settembre 2017.

IL SEGRETARIO  
F.to Alvio La Face